



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROIETTO	GALILEO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LAMBERTI	GIORDANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GHINETTI	ANDREA PIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 235/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 7015/2015 Sez:16 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dagli appellanti:

difeso da:
LOGOZZO MAURIZIO
PIAZZALE AQUILEIA, 6 20144 MILANO MI

FLORIO CATERINA
VIA PIAVE 2 A 20060 POZZO D'ADDA MI

difeso da:
LOGOZZO MAURIZIO
PIAZZALE AQUILEIA, 6 20144 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C02755/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C02755/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C02777/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C02777/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C02777/2013 IRPEF-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C06388/2012 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 235/2019

UDIENZA DEL

21/10/2019 ore 09:30

N° 4383/2019

PRONUNCIATA IL:

21/10/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 7 NOV. 2019

Il Segretario

Il Funzionario
(A. Cremisini)





(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D013C06397/2012 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 235/2019

UDIENZA DEL

21/10/2019 ore 09:30



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso in esame è stato riassunto il giudizio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 12613 del 2018, che ha annullato la sentenza di questa CTR n. 3710 del 2016.

Giova ricordare che, con gli avvisi di accertamento impugnati, l'Ufficio accertava un maggior reddito ai fini IRPEF per gli anni 2007 e 2008.

Tale maggior reddito era determinato ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 600 del 1973, applicando il cd. redditometro previsto dal D.M. 19 novembre 1992.

La CTP di Milano accoglieva l'impugnazione dei contribuenti, mentre la CTR, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, con la sentenza n. 3710 del 2016, dichiarava la legittimità degli atti impugnati, esprimendosi circa la portata dell'art. 38 citato nel senso che il contribuente non doveva provare solo la sussistenza di disponibilità finanziarie ulteriori rispetto al reddito, ma anche che dette risorse erano utilizzate *“per sopperire all'esiguità del reddito conseguito”*.

A seguito del ricorso dei contribuenti, la Corte di Cassazione si è invece espressa nel senso che *“nessun'altra prova debba dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione di dell'esistenza di tali redditi, ...che tuttavia la norma richiede la prova di circostanze sintomatiche dell'impiego di dette sostanze”*.

Alla luce di tale principio di diritto e dell'esame delle circostanze di fatto rilevanti, l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado non deve trovare accoglimento, tenuto anche conto dell'assenza di contestazioni quanto alla metratura dell'abitazione, con quanto ne consegue in termini di scostamento (e dunque di utilizzabilità) dal cd. redditometro.

I contribuenti hanno infatti documentato la sussistenza di somme tali da giustificare le spese assunte ad indice della capacità reddituale degli stessi, e precisamente: a) sono state

vendute due autovetture nel corso del 2007 introitando la somma di circa €10.000, per ciascuna di esse; b) sempre nel 2007, è stata ceduta l'imbarcazione LA GRANDE PRIME per un corrispettivo di €100.000;

E' inoltre ragionevole ritenere che dette somme abbiano costituito la provvista per il sostenimento anche delle spese assunte ad indice dall'Ufficio, poste che le stesse sono regolarmente transitate sui conti bancari dei contribuenti.

Tali circostanze, oltre ad emergere dei documenti prodotti in causa, non sono nemmeno contestate dall'Ufficio, il quale si limita a sostenere che le stesse non sarebbero sufficienti a vincere la presunzione sulla quale si basa l'accertamento.

In conformità al vincolo derivante dalla pronuncia della Corte di Cassazione deve invece concludersi che sussista la prova certa della sussistenza di ulteriori risorse finanziarie e che queste, essendo transitate sui conti correnti intestate ai contribuenti, siano state verosimilmente utilizzate per coprire il fabbisogno degli stessi, tanto è vero che i relativi saldi nel periodo in questione risultano diminuiti per effetto degli addebiti.

Le spese di lite ancora da liquidarsi, tenuto conto che l'oggetto del controversia verte su una norma di non immediata interpretazione, possono essere compensate.

p.q.m.

La CTR rigetta l'appello dell'Ufficio.

Spese compensate.

Milano, 21 ottobre 2019

Il giudice rel.

G. Lambertini

Il Presidente

G. Proietto

La presente copia, costituita da n. 4 mezzi fogli, è conforme all'originale.
Milano..... 8 NOV. 2019
Il Segretario
Il Funzionario
(P.C. Rossi)



N. Raccomandata

15362281085-9



Posteitaliane

EP1816/EP1825 - Mod. 22 R - MOD. 040008 (EX 81906) - St. [1] Ed. 09

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Agenzia delle Entrate - Direzione Prov. Milano - Uff. Legale		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	20155 MILANO		4
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. MAURIZIO LOGOZZO		
	Piazzale Aquileia, 6		
	20144 Milano		
	Tel. 02.36535555 - Fax 02.36535125		
C.A.P.	COMUNE	PROV.	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
	<input type="checkbox"/> Assegno €	(in cifre)

Fraz. 39121 Sez. 05 Operaz. 87
Causale: R 11/11/2019 11:45
Peso gr.: 25 Tariffa € 8.55 Affr. € 8.55
Serv. Agg.: AR

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE